

**OGGETTO:** L. R. 04/2003 - L.R. 3/2010 – DCA 90/2010: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato "Casa Famiglia Villa del Pino", gestito dalla "Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram" (P.IVA 00624500138), con sede legale in via Italia, 4 – 20042 Albiate(MI) ed operativa in Via S. Antonino, 2 - 00040 Monte Porzio Catone (RM) - ASL Roma H.

## IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: "*Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*", e successive modificazioni;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "*Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)"*";

**VISTA** la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*";

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO**, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421*", in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. "*L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai*

Segue decreto n.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...*

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...*"

**VISTA** la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi";

**VISTO** l'art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che ha disposto quanto segue:

- "le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo",

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10 agosto 2010, n. 3: "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio" art. 1, commi da 18 a 26 – "Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private";

**VISTO** in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- "per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3";

**VISTO** in particolare il capoverso del suddetto Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 in cui si specifica che:

- "Considerato che i nuovi requisiti minimi autorizzativi introducono innovazioni anche in relazione ai requisiti organizzativi con riflessi occupazionali nelle strutture interessate dal presente provvedimento finalizzato all'accreditamento istituzionale;

Segue decreto n.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

- *Ritenuto pertanto che, fermi restando i requisiti professionali previsti per l'esercizio delle diverse funzioni, il personale medico, biologo, chimico e fisico non in possesso della specializzazione assicura il requisito se ha prestato documentato servizio per almeno cinque anni nella disciplina in cui opera;*

**TENUTO CONTO** che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

**CONSIDERATO** altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: *"Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i"* con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A (*"Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"*), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B (*"Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"*), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *"Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo"*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *"Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli"*

Segue decreto n.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “*Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti*”;

**VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*” art. 1, commi dal 123 al 126;

**TENUTO CONTO** che la Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram, con sede legale in via Italia, 4 – 20042 Albiate(MI), ha aderito alle procedure di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 e s.m.i;

**CONSIDERATO** che la Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram”, ha caricato la documentazione sul Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS), assunta con protocollo n.F5000942 del 06/12/2010;

**PRESO ATTO** che la documentazione trasmessa in allegato alla suddetta istanza è risultata incompleta in relazione alla documentazione prevista per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo;

**VISTA** la nota prot. 461062 del 08/08/2014 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione e Accreditamento – con la quale è stata richiesta l’integrazione della documentazione;

**VISTA** la documentazione inoltrata dal titolare della struttura e assunta al protocollo regionale in data 06/10/2014 con protocollo regionale n. 551656;

**TENUTO CONTO** che in ottemperanza a quanto stabilito nel DCA n. U0013/2011 sopracitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “*a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.*”;
- l’equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl Roma H ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa sita in Via S. Antonino, 2 – 00040 Monte Porzio Catone (RM);

**RILEVATO** che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL di Roma H, la suddetta struttura risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Convenzione con la Regione Lazio Rep. N. 3127 del 21/04/1993.
- Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 2031 del 21/12/2001;

**PRESO ATTO** dell’attestazione di conformità rilasciata dal Direttore Generale dell’ASL Roma H prot. n. 109394 del 18 dicembre 2012 con cui si attesta, sulla scorta degli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione di verifica giusta nota prot. n. 108814 del 17/12/2012, che il presidio sanitario

Segue decreto n.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

denominato "Casa Famiglia Villa del Pino" sito in Via S. Antonino, 2 – 00040 Monte Porzio Catone (RM), gestito dalla Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram, sede legale via Italia, 4 – 20042 Albiate(Mi), è conforme ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n.U0090/2010 e s.m.i per l'esercizio in autorizzazione di:

- N. 8 persone Assistenza a persone con HIV e/o AIDS in Casa Alloggio.  
e agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. U0090/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

- N. 8 persone Assistenza a persone con HIV e/o AIDS in Casa Alloggio.

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio in favore della Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram (P.IVA 00624500138), rappresentata da padre Carlo Antonini, nato a Rho(MI) il 20/07/1931, con sede legale Via Italia, 4 – 20042 Albiate(Mi), in qualità di gestore del presidio sanitario denominato "Casa Famiglia Villa del Pino" sito in Via S. Antonino, 2 – 00040 Monte Porzio Catone (RM), per l'attività di:

- **Casa Alloggio per persone con HIV e/o AIDS per n. 8 posti.**

ed al riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività di:

- **Casa Alloggio per persone con HIV e/o AIDS per n. 8 posti.**

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

- di confermare l'autorizzazione all'esercizio in favore della Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram (P.IVA 00624500138), rappresentata da Padre Carlo Antonini, nato a Rho(MI) il 20/07/1931, con sede legale Via Italia, 4 – 20042 Albiate(MI), in qualità di gestore del presidio sanitario denominato "Casa Famiglia Villa del Pino" sito in Via S. Antonino, 2 – 00040 Monte Porzio Catone (RM), per l'attività di:
  - **Casa Alloggio per persone con HIV e/o AIDS per n. 8 posti.**
- rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo al soggetto denominato Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram (P.IVA 00624500138), con sede legale Via Italia, 4 – 20042 Albiate(Mi), in persona del legale rapp.te p.t. padre Carlo Antonini, nato a Rho(MI) il 20/07/1931, in qualità di gestore del presidio sanitario denominato "Casa Famiglia Villa del Pino" sito in Via S. Antonino, 2 – 00040 Monte Porzio Catone (RM), per l'attività di:
  - **Casa Alloggio per persone con HIV e/o AIDS per n. 8 posti.**
- prendere atto che il Medico Responsabile del presidio risulta essere il Dott. Malacrinis Michelangelo, nato a Platania(CZ) il 09 dicembre 1955, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Roma con numero 39980.

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, nonché al comune in cui insiste la struttura, a mezzo PEC e tramite pubblicazione sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Argomenti - Sanità";

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale ROMA H, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

